



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 maggio 2014  
(OR. en)**

**8906/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0058 (NLE)**

---

---

**UD 121  
MED 27**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della convenzione

---

**DECISIONE N. .../2014/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,  
in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale  
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee  
per quanto riguarda la domanda della Repubblica di Moldova  
di diventare parte contraente della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è entrata in vigore il 1° dicembre 2012.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (3) Il 17 luglio 2013 la Repubblica di Moldova ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (4) La Repubblica di Moldova è membro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio tra Albania, Bosnia ed Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Kosovo<sup>1</sup>. Di conseguenza, la Repubblica di Moldova ha un accordo di libero scambio in vigore con sei parti contraenti della convenzione e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.

---

<sup>1</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in seno al comitato misto sia di votare a favore di una decisione che inviti la Repubblica di Moldova ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente di tale convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

PROGETTO

**DECISIONE N. 1**

**DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE  
SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE**

**del ...**

**relativa alla domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della  
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

IL COMITATO MISTO,

considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (2) Il 17 luglio 2013 la Repubblica di Moldova ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (3) La Repubblica di Moldova è membro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio tra Albania, Bosnia ed Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Kosovo<sup>1</sup>. Di conseguenza, la Repubblica di Moldova ha un accordo di libero scambio in vigore con sei parti contraenti della convenzione e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

*Articolo 1*

La Repubblica di Moldova è invitata ad aderire alla convezione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto*

*Il presidente*

---